

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2988

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIARRIZZO, ALAIMO

Disposizioni per la tutela dei minori dagli effetti lesivi derivanti da uso improprio delle reti sociali telematiche e dallo sfruttamento delle loro immagini nonché per la protezione dei loro dati personali

Presentata il 30 marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — A Palermo, come riportato dalle notizie di cronaca, lo scorso 21 gennaio 2021 moriva la piccola Antonella Sicomero, di soli dieci anni, a causa di una sfida estrema, chiamata « *hanging challenge* », lanciata sulla nota rete sociale telematica *Tik Tok*. La prova prevedeva di resistere il più possibile con una cintura o una corda stretta al collo e di effettuare foto o video per dimostrare la propria resistenza.

Questa tragica vicenda è solo l'ultima legata alla moda nata in questi anni, tra i giovanissimi, di lanciare pericolose sfide sulle reti sociali telematiche *Tik Tok*, *Facebook* o *Instagram*, che rappresentano, ormai, un fenomeno sociale.

In merito alla vicenda palermitana, la procura della Repubblica presso il tribu-

nale per i minorenni e quella presso il tribunale ordinario di Palermo hanno aperto un fascicolo per « istigazione al suicidio » contro ignoti per poter procedere con le indagini e il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto nei confronti di *Tik Tok*, fino al 15 febbraio, il blocco immediato degli *account* degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l'età anagrafica.

Dal quadro esposto emerge lampante la mancanza di adeguati strumenti di tutela che consentano una corretta e sicura fruizione di *internet* e delle reti sociali telematiche da parte dei minori, in quanto le tutele esistenti sono più finalizzate a perseguire le eventuali violazioni postume che a prevenire eventi tragici come quelli descritti.

A riprova di ciò, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel documento denominato « La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione », pubblicato il 21 dicembre 2017, elaborato dal Gruppo di lavoro sulla tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione, attivato nell'ambito della Consulta delle associazioni e delle organizzazioni, istituita e presieduta dalla citata Autorità, già segnalava che « La complessità della rete, ubiqua e pervasiva, ci mette di fronte al costante pericolo di essere sempre un passo indietro rispetto alle emergenze e alle problematiche che scaturiscono dall'evolversi delle tecnologie digitali, nonostante l'attento e continuo aggiornamento legislativo e l'affinamento delle tecniche investigative e repressive.

Le difficoltà nell'approntamento tempestivo di strumenti di tutela contro le violazioni dei diritti delle persone minorenni, non solo quelle più gravi che sfociano in condotte penalmente rilevanti, si manifestano nelle forme, non sempre sufficienti, di cooperazione internazionale (in particolare quando i fenomeni lesivi trovano origine o si estrinsecano al di fuori dell'Unione Europea).

Come si considera normale e scontato insegnare ad un bambino a camminare aiutandolo a muovere i primi passi in una situazione sicura, altrettanto si dovrebbe prevedere per i minorenni che compiono "i primi passi" nell'ambiente digitale.

Gli interventi di promozione e di partecipazione diventano anche un elemento di prevenzione per le possibili vittime: la potenziale vittima, infatti, talvolta si espone, inconsapevolmente, a situazioni pericolose in quanto non sufficientemente informata sui rischi che ci sono in rete, dove si commettono reati proprio come nella realtà.

In conclusione, il ruolo dell'educazione è il punto dal quale partire per una piena tutela del minorenne nell'ambiente digitale, verso un utilizzo più critico, riflessivo e creativo di tali strumenti che sostenga la crescita di bambini e ragazzi ».

È anche necessario considerare – a fronte dei pericoli innegabili che vi sono nella rete per i più piccoli, non avendo ancora gli

stessi piena consapevolezza dei rischi o delle conseguenze personali o per gli altri in cui possono incorrere – che, nell'era digitale, *internet* e le reti sociali telematiche si rivelano, se correttamente usati, un prezioso strumento di comunicazione e di possibilità di confronto con differenti realtà. Tali pregi sono emersi, per esempio, nel corso dell'attuale pandemia di COVID-19, durante la quale, grazie alla tecnologia, ai processi di digitalizzazione e alla presenza di *internet* e delle varie piattaforme sociali è stato possibile mantenere vivi i contatti umani e costante l'accessibilità alle informazioni.

A fronte della bontà dello strumento in esame è necessario – allo scopo di evitare altri tragici eventi – integrare quanto prima il quadro normativo vigente, riservando una maggior attenzione al bilanciamento di diversi diritti fondamentali, quali la tutela dei minori nell'ambito dell'uso sicuro delle tecnologie dell'informazione, il diritto all'informazione e la libertà di espressione, la possibilità per i genitori di svolgere congiuntamente il loro diritto e dovere di proteggere e di educare i figli e il diritto dei minori di essere protetti da sfruttamento e abusi sessuali. Inoltre, come previsto dalla stessa Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, che sul tema evidenzia la necessità di declinare il tema della tutela dei bambini e dei ragazzi non solo in termini di protezione giuridica, ma anche di prevenzione, di promozione e soprattutto di partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi, è più che mai necessario costruire nuovi percorsi formativi che, tenendo conto dell'età evolutiva del bambino e delle suggestioni in cui lo stesso può incorrere, guidino i più piccoli nell'uso di *internet* e gli forniscano gli strumenti necessari a riconoscere e a evitare i rischi che lo stesso presenta.

Altrettanto preoccupante è il fenomeno, che il legislatore deve prendere in considerazione, dei cosiddetti « *baby influencer* ». Su *Youtube*, *Instagram* e *Tik Tok* essi sono delle *star*, emulati dai loro coetanei e corteggiati dai *brand*; si tratta di bambini e di

ragazzi seguiti sui loro profili sociali digitali da milioni di *follower* che visualizzano, commentano e condividono ogni loro *post*, video e fotografia; nel caso di minorenni spesso sono gli stessi genitori che creano profili sociali digitali per i loro figli.

Si tratta di piccole celebrità delle reti sociali telematiche che, pur avendo un importante seguito *on line*, sono a tutti gli effetti dei lavoratori e, prima ancora, sono dei minorenni e, pertanto, come tali devono essere tutelati.

Purtroppo, nonostante i limiti di età previsti dalle varie piattaforme digitali, la presenza di bambini è molto alta.

Minori e reti sociali telematiche sono un binomio vincente, ma è necessario valutare come sia tutelata la *privacy* dei più piccoli e come sia regolamentato quello che per i *baby influencer* è diventato un vero e proprio lavoro, un fenomeno sempre più in espansione e per il quale nessuno Stato ha previsto una normativa adeguata.

In Italia e all'estero, questi video sono oggetto di grande popolarità, soprattutto tra i più giovani, e rappresentano, ormai,

non solo una seria questione sociale, ma anche una rilevante questione economica e finanziaria, sia per le famiglie dei bambini, che a volte ne traggono un reddito significativo, sia per i *brand*, che vedono questi video come una nuova opportunità pubblicitaria.

La legge deve intervenire per quanto concerne le conseguenze di tale esposizione mediatica sullo sviluppo psicologico di questi bambini. È necessario, dunque, che i bambini siano protetti da ogni forma di sfruttamento che possa essere pregiudizievole per il loro benessere, tenendo conto anche delle future reazioni degli stessi soggetti, quando saranno diventati maggiorenni, al materiale pubblicato senza il loro consenso.

Coerentemente con quanto osservato, la presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di preservare i minori, il futuro del nostro Paese, da tale esposizione o sovrapposizione dei loro dati personali e dai conseguenti danni che possono danneggiare il loro sano sviluppo psico-fisico.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per la tutela dei minori dagli effetti lesivi derivanti da uso improprio delle reti sociali telematiche e dallo sfruttamento delle loro immagini nonché per la protezione dei loro dati personali, in attuazione di quanto disposto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, con particolare riguardo all'interesse superiore del minore sancito dall'articolo 3 della medesima Convenzione.

Art. 2.

(Segnalazione all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e al Garante per la protezione dei dati personali)

1. Chiunque venga a conoscenza di una situazione di pregiudizio che coinvolga minori e sia legata all'uso improprio delle reti sociali telematiche o allo sfruttamento dell'immagine degli stessi minori può presentare una segnalazione all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e al Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le procedure e le modalità di presentazione della segnalazione di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di concerto con il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3.

(Diffusione delle immagini dei minori)

1. La diffusione delle immagini dei minori di età inferiore a sedici anni nelle reti sociali telematiche è soggetta all'autorizza-

zione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza quando:

a) la durata totale o il numero delle immagini pubblicate supera, in un periodo di tempo stabilito con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, una determinata soglia fissata con il medesimo decreto;

b) la diffusione delle immagini di cui alla lettera *a)* determina, a beneficio del responsabile della realizzazione, della produzione e della diffusione delle stesse immagini, entrate dirette o indirette superiori a un importo stabilito con il decreto di cui alla citata lettera *a)*.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza formula raccomandazioni ai rappresentanti legali dei minor relative:

a) ai tempi, alla durata e alla sicurezza delle condizioni di realizzazione delle immagini;

b) ai rischi, in particolare psicologici, associati alla diffusione delle immagini;

c) alla necessità di garantire la normale frequenza scolastica.

3. Le entrate dirette o indirette derivanti dalla diffusione delle immagini di un minore di cui al comma 1, lettera *b)*, superiori all'importo stabilito dal decreto di cui al citato comma 1, lettera *a)*, sono versate su un conto corrente intestato al medesimo minore e non possono essere utilizzate fino al compimento del sedicesimo anno di età da parte dello stesso minore. In casi di emergenza e in via eccezionale, una quota delle citate entrate può essere lasciata a disposizione del legale rappresentante del minore.

Art. 4.

(Sicurezza delle reti sociali telematiche)

1. I gestori delle reti sociali telematiche adottano regolamenti interni per:

a) promuovere l'informazione degli utenti sulle disposizioni legislative e rego-

lamentari vigenti in materia di rischi, in particolare psicologici, connessi alla diffusione delle immagini di minori di età inferiore a sedici anni;

b) promuovere l'informazione e la sensibilizzazione dei minori sulle conseguenze e sui rischi derivanti dalla diffusione delle loro immagini private nelle reti sociali telematiche e sugli strumenti esistenti per garantire la protezione dei loro diritti, della loro dignità e della loro integrità morale e fisica;

c) favorire la segnalazione, da parte dei propri utenti, di immagini di minori lesive della loro dignità e della loro integrità morale o fisica;

d) impedire il trattamento delle immagini di minori per finalità commerciali, nonché la profilazione e la pubblicità dei dati personali di minori.

Art. 5.

(Verifica dell'età anagrafica degli utenti delle reti sociali telematiche)

1. Al fine di verificare l'età anagrafica degli utenti, i gestori delle reti sociali telematiche sono tenuti ad acquisire in via informatica, all'atto dell'iscrizione alle reti, il documento di identità e il codice fiscale del minore e dei suoi genitori ovvero del soggetto esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 6.

(Tutela della dignità del minore)

1. Su richiesta del minore di età superiore a quattordici anni, il gestore della rete sociale telematica è tenuto a interrompere la diffusione delle immagini aventi ad oggetto il minore e condivise da soggetti terzi senza il consenso dello stesso minore. La richiesta può essere avanzata anche senza il consenso dei genitori o del soggetto esercente la responsabilità genitoriale.

2. Qualora, entro ventiquattro ore dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, il gestore della rete sociale telematica

non abbia provveduto a interrompere la diffusione delle immagini, il minore può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7.

(Poteri del Garante per la protezione dei dati personali)

1. Il Garante per la protezione dei dati personali può ordinare, anche in via cautelare, ai gestori delle reti sociali telematiche la rimozione di immagini, diffuse dalle reti medesime, raffiguranti minori di età inferiore a sedici anni che ledono la dignità e integrità morale o fisica degli stessi minori.

2. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, all'ordine di cui al comma 1, il Garante per la protezione dei dati personali applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma fino a 5.000.000 di euro.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



18PDL0140870